

NUOVO STATUTO ANAC Art.1 –

COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita a norma degli art. 36 e seguenti del Codice Civile Italiano l'Associazione Nazionale Allenatori di Canottaggio (A.N.A.C.).

1.2 L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente eletto in carica.

1.3 l'Associazione accetta lo Statuto ed il Regolamento Organico della Federazione Italiana Canottaggio (FIC) e del CONI.

1.4 L'Associazione, applica in toto il principio di democraticità nei riguardi dei soci che hanno tutti pari diritti e doveri e possono essere eletti al Consiglio Direttivo.

Art. 2 – SCOPO E OGGETTO

2.1 L'ANAC non ha fini di lucro e ha come scopo principale quello di promuovere e sostenere il canottaggio, dando particolare significato al valore culturale di rispetto e tutela ambientale, sostenendo l'opera degli allenatori italiani suoi soci attraverso:

- la diffusione dello sport del canottaggio contribuendo al miglioramento del livello agonistico;
- la tutela degli interessi morali ed economici degli allenatori di canottaggio;
- l'operare affinché il carattere, le funzioni, il prestigio e la dignità del lavoro di detti Allenatori, siano sempre affermati e tutelati;
- l'operare affinché sia sempre affermata e difesa la figura dell'Allenatore quale tecnico specializzato e qualificato per la diffusione del canottaggio;
- il rafforzare i vincoli di solidarietà della categoria;
- promuovere e assumere iniziative per lo studio di tali interessi e delle provvidenze idonee a soddisfarli;
- tutelare l'indipendenza della professione;
- il dare il contributo della scienza e della esperienza dei propri iscritti nella elaborazione delle riforme legislative in materia sportiva;
- collaborare attivamente con gli Organi Ufficiali preposti allo sport del canottaggio;
- curare e organizzare autonomamente la categoria e promuovendo l'autogoverno della stessa;
- curare il sito web e il periodico;
- promuovere iniziative di carattere tecnico, assistenziale e provvidenziale;
- assistere i propri iscritti.

2.2 L'Associazione è apolitica ed esclude qualsiasi tipo di discriminazione religiosa, razziale o sociale.

2.3 L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive imposte dalla legge italiana.

2.4 L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie, utili o opportune per il conseguimento delle finalità associative.

ART. 3 PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai versamenti dei soci;
- b) dalle eventuali eccedenze di bilancio che dovessero risultare dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.

3.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi associativi annuali, la misura dei quali, è stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo dell'ANAC anno per anno;
- b) da ogni entrata che concorra ad incrementare le attività dell'Associazione;
- c) da eventuali finanziamenti e/o sponsorship di istituzioni pubbliche o enti privati per la realizzazione di iniziative coerenti con gli scopi e le finalità dell'Associazione.

3.3 I contributi associativi annuali potranno essere versati tramite bonifico su conto corrente bancario/postale o brevi manu ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo entro e non oltre la data dell'Assemblea Ordinaria Annuale.

Art. 4 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

4.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno, ed il bilancio viene predisposto dal Consiglio Direttivo e messo a disposizione dei soci che lo richiedono.

Art. 5 SOCI

5.1 Possono essere ammessi come associati gli allenatori che ne abbiano fatto domanda, e che siano regolarmente iscritti all'Albo Allenatori della Federazione Italiana Canottaggio, e che abbiano superato quindi almeno il corso di I livello.

5.2 Al Consiglio Direttivo dell'Associazione compete di giudicare sull'accoglimento o meno delle domande.

5.3 La domanda di adesione comporta di per sé l'accettazione dello Statuto e l'impegno ad uniformarvisi.

5.4 La qualità di socio viene meno:

- **per dimissioni**, le quali possono essere date nel mese di ottobre di ciascun anno tramite e-mail o raccomandata spedita direttamente alla sede dell'Associazione,
- **per espulsione**, procedimento che comporta la sospensione della qualità di associato. E' espulso l'associato che abbia fatto opera contraria ai fini dell'Associazione, esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo a carico del socio che abbia commesso azioni disonorevoli dentro o fuori l'Associazione o che con la sua condotta abbia ostacolato il buon andamento dell'Associazione. L'espulsione e la

riammissione dell'associato espulso sono deliberate, sentito il parere del Collegio dei Probiviri e del Consiglio Direttivo che formuleranno un insindacabile giudizio;

- **per morosità.** L'associato moroso nel pagamento delle quote, può essere dichiarato dimissionario per morosità dal Consiglio Direttivo qualora, dopo regolare diffida, persista nella sua condizione. Egli può essere riammesso purché effettui il pagamento delle somme dovute.
- La qualità di socio è intrasmissibile.

Art. 6 CATEGORIE DI SOCI

6.1 I soci si distinguono in:

- a) **socio onorario**, per tale intendendosi colui che viene nominato con delibera del Consiglio Direttivo, in considerazione di particolari meriti acquisiti in favore dell'Associazione. Può essere nominato socio onorario anche chi ha maturato un'anzianità sociale di almeno 30 anni. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote, ed hanno invece diritto a partecipare all'assemblea ed a votare.
- b) **socio ordinario**, per tale intendendosi colui la cui iscrizione all'Associazione avvenga successivamente alla costituzione e sia in regola con il versamento della quota associativa;

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

7.1 Tutti i soci dell'Associazione hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.

7.2 La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative dell'Associazione secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

Art. 8 DOVERI DEI SOCI

8.1 I soci dell'associazione hanno tutti gli stessi doveri, salvo deroga espressa, e precisamente:

- a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
- b) attenersi alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statuari che ad essi competono;
- c) pagare le quote associative annuali nelle misure determinate dal Consiglio Direttivo.

8.2 Le prestazioni effettuate dai soci in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito, salvo, nel caso:

- del sito web www.anacc.org
- del periodico "La Voce dell'ANAC" (e suoi derivati – I Quaderni della Voce dell'ANAC),

i cui responsabili (Webmaster o Direttore Responsabile) potranno essere scelti tra gli associati oppure tra estranei all'Associazione, ma la cui competenza sia ritenuta indispensabile dal Consiglio Direttivo dell'ANAC. In entrambi i casi, la persona potrà percepire un rimborso spese forfettario adeguato a quelle che sono le reali possibilità economiche dell'Associazione.

Art.9 ORGANI

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) Il Presidente
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) I Fiduciari regionali;
- f) L'assemblea dei soci.

Art. 10 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

10.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci di entrambe le categorie previste;

10.2 L'esercizio di tutti i diritti, ivi compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi;

10.3 I soci possono farsi rappresentare da un altro socio munito di delega scritta. Ogni socio può rappresentare al massimo tre altri soci;

10.4 L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente con avviso che dovrà essere inviato, anche via fax o tramite posta elettronica, ai soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e che dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare;

10.5 L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno in sede da definirsi di volta in volta, e delibera a maggioranza semplice calcolata sul numero complessivo di soci intervenuti, aventi diritto di voto:

- a) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'attività svolta dall'Associazione e al bilancio;
- b) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame nell'Ordine del Giorno predisposto dal Presidente su parere conforme di tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

10.6 L'Assemblea dei soci può inoltre essere convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogniqualvolta esso lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un quinto dei soci ordinari, per deliberare:

- 1) sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto sociale;
- 2) sulla cessazione, liquidazione ed eventuale destinazione dell'attività dell'Associazione ad Associazione o Enti aventi finalità uguali o affini;

10.7 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o, in sua assenza da uno dei due vicepresidenti, con precedenza per il vicepresidente vicario.

10.8 Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato per la specifica adunanza dall'Assemblea dei soci.

Art. 11 ASSEMBLEA ELETTIVA DEI SOCI:

11.1 L'Assemblea Elettiva dei soci si riunisce ogni quattro anni (nell'anno successivo a quello olimpico) per l'elezione di 1 Presidente, 8 consiglieri (dei quali i due che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, con la carica di vicepresidente, uno dei quali vicario), 3 revisori dei conti, 3 probiviri.

11.2 L'Assemblea Elettiva deve essere convocata via posta o via mail almeno 15 giorni prima dell'adunanza;

11.3 Le candidature dei soci (in regola con il pagamento delle quote), dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'Associazione almeno 7 giorni prima dell'Assemblea e dovranno essere pubblicate sul sito www.anacc.org

11.4 Ogni socio potrà candidarsi ad una sola delle cariche previste;

11.5 L'Assemblea degli associati prima di iniziare i lavori nomina un Presidente ed un Segretario incaricato a redigere il verbale, e due o più scrutatori;

11.6 Ogni candidato prima delle elezioni potrà effettuare la propria dichiarazione d'intenti.

11.7 Si procederà per primo alla elezione del Presidente, successivamente a quelle dei consiglieri, revisori dei conti e probiviri.

11.8 Al termine degli scrutini, il Presidente dell'Assemblea darà lettura degli eletti.

11.9 Il verbale dell'Assemblea Elettiva, nel quale deve essere riportato l'esito delle votazioni, sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa.

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è formato da:

- a) il Presidente;
- b) da due vicepresidenti (di cui uno vicario);
- c) da sei membri consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci, dei quali uno, anche a turno, avrà la funzione di segretario.

Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili;

12.2 Del Consiglio Direttivo possono fare parte tutti i soci eletti, in regola col pagamento delle quote;

12.3 Se un componente per qualsiasi ragione cessasse dal suo ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio Direttivo nominerà il primo dei non eletti, oppure, in caso di necessità a completare il numero effettivo del Consiglio, per cooptazione, un sostituto che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea dei soci, che provvederà alla nomina definitiva;

12.4 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; esso ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione

della finalità dell'Associazione nei limiti stabiliti dal presente Statuto e tenuto conto delle direttive approvate dall'Assemblea dei soci.

12.5 In caso di urgenza il Presidente può prendere i provvedimenti provvisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione successiva;

12.6 Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo mediante comunicazione per posta, fax o posta elettronica;

12.7 Il segretario o persona designata dal Consiglio stesso, provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione.

12.8 Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea dei soci la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione e sul bilancio dell'esercizio.

Art.13 GIUNTA ESECUTIVA

13.1 Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad una Giunta Esecutiva composta da:

- a) Presidente dell'Associazione;
- b) Vicepresidente vicario;
- c) Vicepresidente.

13.2 Il Presidente convoca la Giunta in qualunque momento lo reputi necessario, in qualunque luogo, con qualunque mezzo.

13.3 Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei suoi componenti in carica.

Art. 14 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

14.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed ha il compito di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione, di redigere le relazioni sui bilanci e sui conti consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

14.2 Il Collegio può nominare nel suo seno un Presidente ed un Segretario

14.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà messo al corrente di ogni iniziativa e decisione del Consiglio Direttivo e saranno ascoltati i suggerimenti proposti da ognuno dei suoi membri.

Art. 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

15.1 Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri ed ha le seguenti funzioni:

- a) decide le questioni relative alle elezioni alle varie cariche dell'Associazione;
- b) decide sui reclami contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo e circa l'ammissione degli associati;

- c) delibera sulle questioni che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo e su quelle ad esso espressamente demandate dal presente Statuto.

15.2 L'associato potrà ricorrere avverso le decisioni prese dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in materia disciplinare, ai Proviviri che rimetteranno al Consiglio Direttivo il loro parere motivato e votato. Le definitive decisioni saranno prese dal Consiglio Direttivo tenendo conto del parere dei Proviviri. La prassi del presente articolo non può applicarsi in materia di espulsioni per morosità.

15.3 Il Collegio dei Revisori dei Proviviri sarà messo al corrente di ogni iniziativa e decisione del Consiglio Direttivo e saranno ascoltati i suggerimenti proposti da ognuno dei suoi membri.

Art. 16 FIDUCIARI REGIONALI

16.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio Fiduciario in ogni regione italiana.

16.2 Il Fiduciario Regionale avrà i compiti di:

- a) rappresentare l'anello di congiunzione tra gli allenatori e l'Associazione, raccogliendo le idee, le proposte, i suggerimenti dei tecnici di canottaggio di una determinata regione per poi trasmetterli in forma scritta o verbale al Consiglio Direttivo dell'ANAC;
- b) promuovere nel corso di manifestazioni, conferenze o iniziative comunque legate allo sport del canottaggio l'attività dell'Associazione;
- c) contribuire ad associare nuovi tecnici;
- d) partecipare nel corso dell'anno a raccogliere le quote sociali che poi potranno essere o versate direttamente sul c/c dell'associazione o consegnate ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo deputato a tale operazione.

Art. 17 RAPPRESENTANZA LEGALE

17.1 Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;

17.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la rappresentanza legale dell'Associazione compete al vicepresidente vicario, o successivamente al secondo vicepresidente, in assenza anche di questi due, al consigliere più anziano;

17.3 Il Presidente in maniera concordata con il Consiglio, può delegare ai consiglieri ed ai soci la responsabilità di funzioni coerenti con gli scopi dell'Associazione.

Art. 18 REFERENDUM

18.1 Il Consiglio Direttivo può indire, a suo insindacabile giudizio, un referendum a carattere consultivo e deliberativo su qualunque argomento.

18.2 Il referendum può svolgersi per posta ordinaria o per posta elettronica.

18.3 Dell'esito del referendum dovrà essere data notizia scritta sul sito web dell'Associazione www.anacc.org

Art. 19 SCIoglimento

19.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, ai sensi dell'art. 10.6, dall'Assemblea dei soci, la quale provvede alla nomina di un liquidatore e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altri Enti o associazioni aventi finalità uguali o affini, secondo le direttive federali e del CONI, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci, come nel caso di loro uscita dall'Associazione per qualsiasi motivo durante la vita della stessa.

Art. 20 NORMA GENERALE

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI, nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico della Federazione Italiana Canottaggio.

Febbraio 2011

REGOLAMENTO

Articolo 1) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente anziano. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno quattro membri del Consiglio.

Articolo 2) Tutti i compiti di natura tecnica ed organizzativa relativi all'attività dell'Associazione, possono essere demandati a ciascun settore del C.D

Articolo 3) Viene dichiarato decaduto quel membro del Consiglio che per tre volte consecutive non sia intervenuto alle riunioni senza giustificato motivo e gli subentra il primo dei non eletti.

Articolo 4) Risultando decaduto o dimissionario nel corso dell'anno il Segretario, si provvederà a sostituirlo per proposta del Presidente mediante deliberazione del C.D riunito al completo.

Articolo 5) Il Presidente soprintende la generale attività dell'Associazione e ne ha la rappresentanza legale. Determina le materie d'apportare in discussione del C.D, convoca e presiede il predetto organo e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Articolo 6) Il Segretario tiene la corrispondenza, controfirma tutti gli atti dell'Associazione e del C.D, convoca per richiesta del Presidente o di chi ne fa le veci, l'Ufficio di Presidenza, redige i verbale delle Assemblee e riunioni, tiene al corrente il registro degli Associati iscritti. Collabora con il Tesoriere alla formazione dei bilanci.

Articolo 7) Il Tesoriere ha la custodia e la responsabilità della cassa dell'Associazione, cura l'andamento amministrativo in generale, provvede su mandato del C.D ad effettuare le spese, a riferire le entrate delle Quote, a tenere i registri contabili, il libro inventario ed alla compilazione dei bilanci annuali.

Articolo 8) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di due membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nell'ambito dell'Associazione, rivede e controlla le scritture contabili, esegue ispezioni e riscontri di cassa, compila la relazione sul bilancio annuale consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati. I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 9) L'Associato potrà ricorrere avverso le decisioni prese dal C.D in materia disciplinare, ai Probiviri che rimetteranno al C.D il loro parere motivato e votato. Le definitive decisioni saranno prese dal C.D tenendo conto del parere dei Probiviri. La prassi dettata dal presente articolo non può applicarsi in materia di espulsioni contemplate dall'articolo 9 dello Statuto.

Articolo 10) Il presente Regolamento è entrato in vigore dal 20 febbraio 2011 di cui all'Assemblea Ordinaria del 19 febbraio 2011 indetta dal Consiglio Direttivo, conforme all'articolo 21 dello Statuto.